



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 5593 /13.11.2015 del 11 MAR. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.4

Palermo 11 MAR. 2015

SOLO VIA PEC

Appunto per l'On.le Presidente

e p.c.

**Segreteria Generale
(rif. fgl. 11.02.2015 n. 6472)**

S E D E

Oggetto: Disegno di legge costituzionale (C.2613). Proposta di riformulazione dell'art.117 Cost..

1. Con il foglio in riferimento, pervenuto a questo Ufficio il 12 febbraio 2015, la Segreteria Generale ha trasmesso la nota prot. n.592/CIAI del 4.02.2015 a firma del Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che in copia si acclude.

Con la nota citata il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome chiede una valutazione di merito per la definizione di una proposta di emendamento comune delle Regioni all'art.31 del disegno di legge in oggetto, comma 1, capoverso art. 117, secondo comma, della Costituzione ed in particolare ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m).

In particolare, al comma 1, capoverso art.117, secondo comma, lettera m) la Conferenza propone di sostituire le parole: "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; sicurezza alimentare;" con "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare, per i servizi sociali e per la tutela e sicurezza del lavoro;".

Di conseguenza al terzo comma, dopo la parola "di programmazione e

organizzazione dei servizi sanitari e sociali” propone di aggiungere la locuzione: “nonchè della sicurezza alimentare e della tutela e sicurezza del lavoro”.

2. In relazione alla proposta come sopra formulata dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome si rileva che la Camera dei Deputati, nella seduta del 15 febbraio, ha modificato il testo approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica che riproduceva, per quanto riguarda la sola lettera m) del secondo comma dell'art.117 Cost., i contenuti dell'emendamento proposto dalla Conferenza al testo dell'art.31 del disegno di legge in oggetto.

Dal testo pubblicato dal servizio responsabile: Servizio studi – Dipartimento Istituzione il 26 febbraio 2015 risultano le modifiche apportate dall'Assemblea dalla Camera dei Deputati, per quel che riguarda la lettera m). Esso è diverso da quello risultante dalle modifiche approvate dalla I Commissione che, a sua volta, ha modificato quello esitato dal Senato.

Nella stesura approvata alla su detta data il testo dell' art. 117, secondo comma, in questione, in particolare, con riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) risulta, perciò, il seguente: “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; sicurezza alimentare, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare” (consultabile sul link: <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AC0500G.Pdf>).

Complessivamente l'art. 31 del ddl riformula ampiamente l'art. 117 della Costituzione, rimodulando l'attuale sistema di riparto delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni.

In particolare, si prevede l'eliminazione delle competenze concorrenti e la loro ricollocazione nella competenza propria di Stato e Regioni.

Al secondo comma, le competenze esclusivamente statali sono state consistentemente ampliate e sono state individuate nuove materie per le quali il ddl prevede la competenza esclusiva dello Stato.

Sull'impianto del nuovo art. 117, relativo alla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni nonché di quella regolamentare si osserva quanto segue.

Esce di scena la potestà concorrente, che comporta l'intervento dello Stato con leggi cornice e quello delle regioni con disciplina di dettaglio su una serie di materie, alcune delle quali vengono attratte a livello legislativo statale.

L'intervento in esame avviene ad una certa distanza dalla riforma del titolo V del 2001, che non pochi problemi ha determinato sul piano interpretativo e sulla configurazione dei confini delle materie, impegnando in questo senso per diversi anni la

Corte costituzionale.

La giurisprudenza della Corte, infatti, è stata di fondamentale ausilio nel configurare con maggiore chiarezza gli ambiti di competenza, tenuto conto del moltiplicarsi, rispetto ad una stessa materia, di gamme diverse di funzioni, alcune attratte a livello statale altre invece affidate al livello legislativo regionale. Alla giurisprudenza della Corte si devono inoltre soluzioni di particolare pregio interpretativo, come ad esempio l'individuazione di materie «trasversali» che si intersecano con altre materie di livello legislativo regionale, determinandone l'attrazione statale laddove si renda necessaria un'azione unitaria che soddisfi esigenze di disciplina uniforme (cfr. sent C.c. n. 407 del 2002 sull'ambiente).

Sul nuovo impianto dell'art. 117 proposto dalla riforma, è importante in via preliminare ricordare quanto espresso già all'indomani del ddl cost. in esame e cioè che proprio alla luce del contributo della Corte costituzionale tale riassetto delle competenze legislative non presenterebbe delle sostanziali novità, avendo la giurisprudenza costituzionale realizzato negli anni una sistemazione e ridefinizione delle competenze legislative per nulla dissimile da quello risultante dal testo. In questo senso, in effetti, il venir meno della potestà legislativa concorrente, il recepimento a livello statale di diverse materie concorrenti, nonché la clausola della tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero della tutela dell'interesse nazionale – che consente allo Stato di intervenire in materie non di sua competenza esclusiva – ripropongono sostanzialmente i parametri di riordino sviluppati dalla giurisprudenza della Corte, caratterizzata da una certa attitudine a riconoscere allo Stato in sede di conflitto una competenza tendenzialmente prevalente.

Le materie di potestà legislativa esclusiva statale aumentano dunque in maniera considerevole. Per quanto riguarda la potestà legislativa regionale viene proposta una soluzione composita; infatti, da un lato alcune materie vengono esplicitate, dall'altro viene fatta salva una formula di carattere residuale, che riconduce al livello legislativo regionale qualsiasi altra materia non riscontrabile nell'elenco statale. Anche in questo specifico ambito si possono tuttavia rilevare alcuni fenomeni di materie di competenza regionale (pianificazione del territorio) e di competenza statale (quali il governo del territorio) che ripropongono inevitabilmente problemi interpretativi, resi incerto senso ancora più complessi dalla radicalità delle alternative (potestà statale/potestà regionali) a causa dal venir meno del piano di mediazione della potestà concorrente.

Il testo del ddl ha poi optato, in relazione all'elencazione di cui al secondo comma dell'art. 117 per una impostazione tradizionale, attraverso il riferimento alle «materie» ed ha inoltre realizzato un ampliamento - in termini di materie appunto - della potestà

legislativa statale, che sembra rivelare un certo allontanamento da un assetto di cooperazione tra livello statale e livello regionale.

In relazione alla potestà legislativa statale va evidenziato il ricorso all'espressione «disposizioni generali e comuni» (art. 117, comma 2, lettere m, n, s, ed u), che definisce un ambito di intervento legislativo particolarmente incisivo da parte dello Stato, in relazione a tutela della salute, sicurezza alimentare, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, attività culturali e turismo, governo del territorio. Il riferimento alle «disposizioni generali» piuttosto che ai principi sembra definire un raggio di intervento statale in termini di maggiore dettaglio.

Proprio in relazione alle dette materie della tutela della salute, sicurezza alimentare, tutela e sicurezza del lavoro è stato sottoposto all'esame della S.V.On.le l'emendamento riportato al punto 1 .

Tuttavia, in base all'art. 39, comma 11 del ddl in questione, le disposizioni del capo IV, tra cui rientra anche l'articolo in esame, sostitutivo dell'art. 117 Cost., non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome fino all'adeguamento dei rispettivi Statuti sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome.

Si ricorda che la legge costituzionale di riforma del Titolo V del 2001 prevede la "clausola di maggior favore", in base alla quale sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (L.cost. n.3/2001, art.10).

Le regioni a statuto speciale, tra le quali la Sicilia, risultano dunque escluse dall'applicazione del nuovo riparto di competenze

Conclusivamente, gli ambiti di competenza legislativa (esclusiva e concorrente) di questa Regione non vengono incisi dal ddl in questione.

Pertanto, qualora l'On.le Presidente condivida i contenuti del presente appunto si acclude, di seguitosi, la nota di riscontro alla richiesta del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella quale si esplicitano sinteticamente le su riportate considerazioni.


IL DIRIGENTE AVVOCATO

Beatrice Fiandaca



L'AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma



**Segreteria Generale della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome
(rif. fgl. 11.02.2015 n. 6472)
Via Parigi 11
R O M A**

Oggetto: Disegno di legge costituzionale (C.2613). Proposta di riformulazione dell'art.117 Cost..

1. Con riguardo alla richiesta di una valutazione di merito relativa alla definizione di una proposta di emendamento comune delle Regioni all'art.31 del disegno di legge in oggetto, comma 1, capoverso art. 117, secondo comma, della Costituzione relativo ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) si rappresenta quanto segue.

In particolare, al comma 1, capoverso art.117, secondo comma, lettera m) la Conferenza propone di sostituire le parole: “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; sicurezza alimentare;” con “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare, per i servizi sociali e per la tutela e sicurezza del lavoro;”.

Di conseguenza al terzo comma, dopo la parola “di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali” propone di aggiungere la locuzione: “nonchè della sicurezza alimentare e della tutela e sicurezza del lavoro”.

In relazione alla proposta come sopra formulata da codesta Conferenza si rileva che la Camera dei Deputati nella seduta del 15 febbraio, ha modificato il testo approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica che riproduceva, per quanto riguarda la sola lettera m) del secondo comma dell'art.117 Cost., i contenuti dell'emendamento proposto dalla Conferenza al testo dell'art.31 del disegno di legge in oggetto

Dal testo pubblicato dal servizio responsabile: Servizio studi – Dipartimento Istituzione il 26 febbraio 2015 risultano le modifiche apportate dall'Assemblea dalla Camera dei Deputati, per quel che riguarda la lettere m). Esso è diverso da quello

risultante dalle modifiche approvate dalla I Commissione che, a sua volta, ha modificato quello esitato dal Senato.

Nella stesura approvata alla su detta data il testo dell' art. 117, secondo comma, in questione, in particolare, con riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) risulta, perciò, il seguente: “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; sicurezza alimentare, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare”.

In relazione alla potestà legislativa statale va evidenziato il ricorso all’espressione «disposizioni generali e comuni» (art. 117, comma 2, lettere m, n, s, ed u), che definisce un ambito di intervento legislativo particolarmente incisivo da parte dello Stato, in relazione a tutela della salute, sicurezza alimentare, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, attività culturali e turismo, governo del territorio. Il riferimento alle «disposizioni generali» piuttosto che ai principi sembra definire un raggio di intervento statale in termini di maggiore dettaglio.(consultabile sul link: <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AC0500G.Pdf>).

Tuttavia, per quanto riguarda questa Regione, risulta che, in base all'art. 39, comma 11 del ddl in questione, le disposizioni del capo IV, tra cui rientra anche l'articolo in esame, sostitutivo dell'art. 117 Cost., non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome fino all'adeguamento dei rispettivi Statuti sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome.

Si rileva che la legge costituzionale di riforma del Titolo V del 2001 prevede la “clausola di maggior favore”, in base alla quale sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (L.cost. n.3/2001, art.10).

Le regioni a statuto speciale, tra le quali la Sicilia, risultano dunque escluse dall'applicazione del nuovo riparto di competenze.

Tanto si segnala

Il Presidente della Regione Siciliana

On.le Rosario Crocetta